

**COSTITUZIONE IN PEGNO
DI QUOTE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

- (1) [...], con sede legale in [...], Via [...], capitale sociale di euro [...] interamente versato, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di [...], REA [...] (il "Costituente"), debitamente rappresentata
- e
- (2) ATAP S.p.A. con sede legale in Pordenone (PN), Via Candiani n. 26, capitale sociale di euro 18.251.400,00 interamente versato, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pordenone n. 00188590939, REA n. PN-51534 (il "Creditore Garantito" e congiuntamente al Costituente identificati come le "Parti" e, ciascuna, una "Parte");

PREMESSO CHE:

- (A) in data 16.04.2018 è stato indetto da parte del Creditore Garantito un bando di gara per la vendita (il "Bando") del 39% (la "Quota") (per un valore nominale pari a euro 921.375,00 (euro novecentoventunomilatrecentosettantacinque/00)) della propria partecipazione detenuta in SNUA S.r.l. con sede legale in San Quirino (PN), Via Comina n. 1, capitale sociale di euro 2.362.500,00 interamente versato, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pordenone n. 00269890935, REA n. PN-27873 (la "Società");
- (B) in data [...] il Costituente è risultato aggiudicatario definitivo della Quota;
- (C) in data odierna il Costituente da un lato, in qualità di acquirente, e il Creditore Garantito, dall'altro, in qualità di venditore, hanno sottoscritto il contratto di cessione della Quota (il "Contratto");
- (D) Ai sensi del Contratto il prezzo di cessione della Quota è stato convenuto in euro [...] il cui pagamento è regolato come segue:
- a) l'importo di euro 176.602,49 (centosettantaseimilaseicentodue/49) versato dal Costituente a titolo di cauzione all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara è stato definitivamente incassato dal Creditore Garantito quale parte del prezzo;
 - b) l'importo di euro [...] è stato corrisposto all'atto della sottoscrizione del Contratto avanti al Notaio;
 - c) l'importo residuo sarà corrisposto in [...] rate delle quali la prima rata è stata versata all'atto della sottoscrizione del Contratto e le altre dovranno essere corrisposte ogni [...], con l'applicazione di un interesse compensativo individuato nel tasso effettivo globale medio su base annua, riferito al secondo trimestre 2018 così come rilevato dalla Banca d'Italia ai sensi della L. 108/96 con riferimento alla categoria di operazione "mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso", diminuito di un punto percentuale:
tasso attuale 2,7700% – 1,0000% = 1,7700%.
- (E) Come meglio specificato nel Bando ovvero nel Contratto, il Costituente intende costituire in pegno la Quota (la "Quota Costituita in Pegno") a favore del Creditore Garantito a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento di cui al richiamato Contratto, come indicato di seguito.

Tutto ciò premesso,

CONVENGONO

Articolo 1 - OGGETTO

1.1 Il Costituente, a garanzia:

- (a) del puntuale pagamento, alle scadenze pattuite, di ciascuna delle rate del prezzo - dovuto dal Costituente al Creditore Garantito per l'acquisto della Quota - oggetto di dilazione (comprendente di quota capitale e interessi) (la "Rata"); e
- (b) della restituzione al Creditore Garantito di tutte le somme che lo stesso dovesse sborsare per eventuali spese legali ed oneri tributari, accessori e consequenziali in relazione alla citata dilazione (le "Obbligazioni Garantite")

COSTITUISCE IN PEGNO

a favore del Creditore Garantito, che per quanto occorre accetta, la Quota. Si precisa che il pegno si estenderà anche agli incrementi della Quota Costituita in Pegno a qualunque titolo, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli incrementi da aumento di capitale e a tal riguardo il Costituente si impegnerà ad ottenere ogni autorizzazione ed ogni consenso o approvazione eventualmente necessari al fine del perfezionamento del pegno su detti incrementi ai sensi del presente atto. Nel caso di operazioni straordinarie sul capitale (anche a seguito di trasformazioni, fusioni, scissioni, o ricostituzione del capitale a fronte di riduzione o azzeramento del capitale sociale per perdite o altrimenti), che dovranno essere approvate per scritto da parte del Creditore Garantito, il Costituente - al fine di garantire la prosecuzione dei vincoli pignorati di cui al presente atto- si impegna a sottoscrivere uno o più atti di pegno ulteriori rispetto al presente senza che ciò in alcun modo costituisca novazione del presente atto, in tutto o in parte di quanto in esso previsto, e con espresso consenso, sin d'ora rilasciato dal Costituente, affinché detti ulteriori atti di pegno prendano effetto, per quanto possibile ai sensi di legge, dalla data del presente atto.

1.2 Il Creditore Garantito per il soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite potrà rivalersi sui beni concessi in garanzia fino a concorrenza della somma di euro [...] (l' "Importo Massimo Garantito").

Articolo 2 - DIRITTI PATRIMONIALI ED AMMINISTRATIVI

I diritti di voto e diritti amministrativi nonché il diritto relativo agli utili ed ai frutti relativi alla Quota Costituita in Pegno spetteranno al Costituente. Nel caso di mancato pagamento di qualsiasi importo dovuto dal Costituente al Creditore Garantito ai sensi del Contratto quando dovuti ed esigibili e decorso ogni periodo di garanzia applicabile ai sensi del Contratto senza che l'inadempimento sia stato sanato, i Diritti di Voto e Diritti Amministrativi saranno esercitati dai Creditori Garantiti previa comunicazione scritta del Costituente al Creditore Garantito di volersi avvalere di tale facoltà mentre gli utili ed i frutti verranno corrisposti direttamente al Creditore Garantito e saranno imputati a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite.

Articolo 3 - GARANZIE - IMPEGNI DEL COSTITUENTE

3.1 Le dichiarazioni di cui al Contratto si intendono qui richiamate.

3.2 Il Costituente si asterrà dal vendere, dare in permuta od altrimenti disporre della Quota Costituita in Pegno, salvo previo consenso scritto del Creditore Garantito.

Articolo 4 - DURATA DEL PEGNO

Il pegno costituito ai sensi del presente atto rimarrà in vigore sino alla data che cade 6 mesi dopo l'integrale ed incondizionato adempimento o estinzione a scadenza delle Obbligazioni Garantite.

Articolo 5- ESCUSSIONE

Nel caso di mancato pagamento di qualsiasi importo dovuto dal Costituente al Creditore Garantito ai sensi del Contratto quando dovuti ed esigibili e decorso ogni periodo di garanzia applicabile ai sensi del Contratto senza che l'inadempimento sia stato sanato, il Creditore Garantito ne darà comunicazione scritta al Costituente, che avrà gli effetti dell'intimazione di cui all'articolo 2797, comma 1, del codice civile, e il Costituente espressamente riconosce che, in assenza di un integrale ed incondizionato adempimento delle Obbligazioni Garantite entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla stessa, il Creditore Garantito, senza pregiudizio per qualsiasi altro diritto o azione, avrà facoltà di escutere il pegno con imputazione delle relative somme ad estinzione delle Obbligazioni Garantite, fino a concorrenza dell'Importo Massimo Garantito. La Quota Costituita in Pegno potrà essere venduta in tutto o in parte, anche a più riprese, con o senza incanto, nel modo che sarà ritenuto più opportuno dal Creditore Garantito ai sensi dell'articolo 2797 del Codice Civile, fermo restando il diritto di richiederne l'assegnazione in pagamento ai sensi dell'articolo 2798 del Codice Civile. Quanto sopra previsto non pregiudica la possibilità di ricorrere alle modalità alternative di escussione del pegno previste dalla normativa applicabile. Il Costituente conferisce al Creditore Garantito mandato con rappresentanza irrevocabile a rappresentarlo ai fini di ogni formalità relativa al trasferimento della Quota Costituita in Pegno.

Articolo 6 - PUBBLICITÀ

Del presente atto e della costituzione in pegno verrà data pubblicità mediante deposito ed iscrizione nel competente Registro delle Imprese, con esonero per il responsabile da qualsiasi responsabilità; ove tenuto, ne dovrà essere fatta annotazione a cura degli organi amministrativi sul Libro Soci.

Articolo 7 - REGIME TRIBUTARIO E SPESE

Quest'atto sconta l'imposta di registro in misura fissa, oltre all'imposta di bollo ed ai diritti camerali. Sono a carico del Costituente le spese del presente atto.

Articolo 8 - GIURISDIZIONE

Il Foro di Pordenone avrà competenza esclusiva a conoscere di qualunque controversia insorta fra le Parti in merito al presente atto.